

PARTE I[^]

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. Il Comune di San Donà di Piave, nel quadro dei principi delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana, è l'interprete istituzionale della comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela le specificità culturali, storiche, ambientali e socio-economiche.
2. Il Comune rappresenta la comunità di San Donà di Piave nei rapporti con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
3. L'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio per la comunità delle funzioni che allo stesso competono sono disciplinati dal presente Statuto.
4. L'organizzazione interna e il funzionamento degli organi del Comune sono determinate dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 2 Valori fondamentali della comunità

1. La tutela dei diritti della persona e della famiglia, la parità tra le persone, i principi della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, dell'ospitalità e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita culturale, sociale, civile e politica, sono i valori fondamentali del Comune di San Donà di Piave.

TITOLO II

ELEMENTI COSTITUTIVI E IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 78,73 e confina con i Comuni di Musile di Piave, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Salgareda, Cessalto, Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea, Jesolo.
2. Il Comune di San Donà di Piave é composto dai quartieri (urbani) di Centro, Sabbioni, Ereditari, Mussetta di Sotto, Brusade, Forte 48, Carbonera, S. Luca, Calnova; dalle frazioni di Mussetta di Sopra, Grassaga, Calvecchia, Fossà, Cittanova, Fiorentina, Isiata, Palazzetto, Passarella, Chiesanuova, S. Maria di Piave; dalle località di Tessere, Caposile, Jutificio, Molino di Calvecchia, Botteghino di Chiesanuova.
3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato in Piazza Indipendenza ed ivi si svolgono, di norma, le adunanze degli organi elettivi.

Art. 4 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, che si fregia del titolo di Città, giusta R.D. 22/05/1942, confermato dal D.P.R. del 12 novembre 1968, quale contrassegno della propria identità usa il nome di San Donà di Piave sul Sigillo e con lo Stemma concesso con D.P.R. n.762 del 12 ottobre 1987, così descritto: “Campo di cielo, all’angelo di carnagione, con le ali di bianco, al naturale, con chioma castana, dello stesso, indossante la dalmatica di cuoio, al naturale, e la corazza d’argento, cimata dalla gorgiera di azzurro, le gambe protette da schinieri d’argento, bordati d’oro all’insù, impugnante con la mano destra l’asta d’oro, cimata dall’elmo, dello stesso, piumato a sinistra di rosso, essa asta munita a mezza altezza di bilancia a due coppe, d’oro; e reggente con la mano sinistra lo scudo ovale, poggiante sulla campagna, troncato in scaglione, d’azzurro e di rosso, con lo scaglione diminuito, d’argento, sulla partizione; l’angelo ritto e attraversante sulla campagna di terra, al naturale, con ciuffi d’erba, di verde, sostenente a destra la casetta, e a sinistra la piccola chiesa, munita di campanile, entrambe di argento, coperte di rosso. Ornamenti esteriori da città.”
2. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche, presente il Sindaco o altro amministratore comunale appositamente delegato, potrà essere esibito il Gonfalone Comunale, nella foggia sopradescritta.
3. Il Gonfalone si fregia delle seguenti decorazioni: Croce al Merito di Guerra e Medaglia d’Argento al Valor Militare.
4. Lo Stemma, il Gonfalone e il Sigillo qui confermati, vanno utilizzati nel rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti.

TITOLO III

FINALITA'

Art. 5 Obiettivi dell'azione amministrativa

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'azione amministrativa in piena autonomia, perseguendo e realizzando precipuamente le seguenti finalità, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
 - a) favorire le attività culturali di enti, associazioni ed organismi presenti, anche con riferimento alle tradizioni locali, al mondo rurale e della bonifica;
 - b) tutelare l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante il controllo delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria, attraverso una pianificazione territoriale che coniughi l'esigenza dell'abitazione, dell'economia e dei servizi con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, produttivo, storico ed archeologico;
 - c) evitare che l'appartenenza a partiti, sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo costituisca condizione o motivo di privilegio o di discriminazione ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'Amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta;
 - d) promuovere lo sviluppo economico compatibile con la tutela del territorio, valorizzando le diverse tipologie ed in particolare quelle della piccola e media impresa e del turismo, razionalizzando il sistema di distribuzione commerciale a tutela del consumatore, sostenendo la cooperazione e l'associazionismo, favorendo la formazione e la riqualificazione professionale;
 - e) favorire il recupero e lo sviluppo delle frazioni, in modo da creare una situazione adeguata al mantenimento di insediamenti abitativi e dei servizi ai residenti;
 - f) riservare particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni, per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, valorizzando la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi;
 - g) garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, ispirandosi alla libertà di educazione;
 - h) favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città, provvedendo perché sia assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi;
 - i) garantire i servizi socio-sanitari a tutela della qualità della vita, con particolare attenzione ai problemi dei disabili, dei giovani e degli anziani;
 - l) promuovere iniziative volte ad eliminare qualsiasi discriminazione tra persone diverse per sesso, età, razza, religione, condizioni fisiche e sociali, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - m) stabilire con i contribuenti un nuovo rapporto fiduciario e paritetico, in un contesto di massima collaborazione e buona fede.
2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti inalienabili delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, d'educazione e d'informazione.

3. Il Comune assicura la più ampia circolazione delle conoscenze/informazioni anche tramite sistemi informatico-statistici automatizzati.

Art. 6 Programmazione

1. Per il conseguimento delle sue finalità, il Comune di San Donà di Piave assume la programmazione come metodo di intervento. A questo scopo definisce gli atti di indirizzo, i programmi generali, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, i piani di settore e gli strumenti urbanistici generali, avvalendosi dell'apporto delle forze sociali, economiche, professionali e culturali operanti nel territorio.
2. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco all'inizio del mandato politico-amministrativo, verificate periodicamente ed eventualmente adeguate dal Consiglio Comunale durante il mandato stesso.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio un documento-relazione finale sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 7 Cooperazione

1. Il Comune favorisce e promuove la collaborazione con la Provincia, la Regione Veneto e gli organi periferici e centrali dello Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. I rapporti con i Comuni contermini sono informati a principi di cooperazione e di aiuto reciproco, in un quadro di riferimento che valorizzi il rapporto di interdipendenza esistente tra residenza, posto di lavoro e servizi.
3. La ricerca di cooperazione con gli altri enti locali deve favorire reali possibilità di integrazione dei servizi amministrativi gestiti, per ottenere un buon livello di qualità e di efficienza ed una non trascurabile economicità di gestione.

Art. 8 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale e della salute, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le regole d'elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

PARTE II^

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9 Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dagli specifici regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita inoltre la funzione d'Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 10 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stati d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal vice Segretario generale ove questi sia presente, oppure dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Divieto generale di incarichi e consulenze.

Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma precedente sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

TITOLO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Autonomia e poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio Comunale, per le proprie attività, si avvale di una apposita struttura amministrativa normata dal regolamento del Consiglio Comunale che farà capo comunque a un dirigente.

Art.13 Presidenza del Consiglio comunale

1. La prima riunione del Consiglio Comunale dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale, dopo la convalida dei consiglieri elegge, con due distinte votazioni a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale e i due vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
2. Il Presidente ed i due vice Presidenti durano in carica, di norma, per l'intero mandato amministrativo, fino alla riunione del nuovo Consiglio.
3. Il Presidente e i vice Presidenti possono essere revocati dal Consiglio per gravi motivi istituzionali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La procedura e le motivazioni di revoca sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Dopo la revoca o altro caso di vacanza di Presidenza il Consiglio è presieduto da un vice Presidente o dal consigliere anziano.

Art. 14 Attribuzioni del Presidente e dei vice Presidenti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del regolamento, provvede all'insediamento delle commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio, presiede la conferenza dei capigruppo consiliari ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. I vice Presidenti sostituiscono il Presidente nel caso di dimissioni, assenza o impedimento secondo le modalità indicate nel regolamento, e collaborano con lui nei compiti e nelle funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il Presidente e i due vice Presidenti, in collaborazione, sentite le richieste formulate dalla conferenza dei capigruppo e dal responsabile della struttura funzionale a supporto del Consiglio Comunale, svolgono attività di impulso verso lo stesso, per la formazione del bilancio di previsione annuale di spesa necessaria al suo funzionamento.

Art. 15 I consiglieri comunali - generalità

1. Il consigliere comunale rappresenta l'intero Comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Lo stato giuridico, la sospensione, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. E' consigliere anziano il consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, sommando alle proprie i voti di lista, ai sensi della normativa vigente. A parità di voti precede il più anziano di età.
4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività del Comune, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
6. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Il Consiglio Comunale, scaduto quest'ultimo termine, nella prima seduta successiva esamina ed infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentare da parte del consigliere interessato.
7. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo (alle quali bisogna rispondere entro trenta giorni dal protocollo delle medesime), ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri comunali, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dai regolamenti, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio e recapitata ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 Indennità di funzione

1. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta, sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio o specifica deliberazione consiliare, definisce i criteri per determinare le indennità di funzione per i consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 18 Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario generale, unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre consiglieri. Il consigliere che esce dal proprio gruppo senza confluire in un altro o costituire un nuovo gruppo, è iscritto d'ufficio al gruppo misto.
3. Ogni consigliere può aderire ad altro gruppo, previa accettazione del gruppo interessato.
4. E' costituita presso il Comune di San Donà di Piave la conferenza dei capigruppo. Le modalità di funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
5. I capigruppo consiliari, per lo svolgimento delle loro funzioni, sono domiciliati presso la

sede municipale del Comune.

6. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, senza spesa alcuna, copia della documentazione inerente a tutti gli atti ed i provvedimenti utili all'espletamento del proprio mandato.
7. I gruppi consiliari, regolarmente costituiti, possono usufruire per le proprie attività, del personale, delle strutture e delle attrezzature, messi a disposizione dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni permanenti, istituite al suo interno, con apposita deliberazione, di norma, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, in modo che ciascuna commissione corrisponda ad una o più aree funzionali, sulla base della struttura organizzativa del Comune, nonché le modalità di funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità e partecipazione delle minoranze.
3. Le commissioni consiliari coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgono attività consultiva e referente in ordine ai provvedimenti deliberativi ed esprimono pareri anche di propria iniziativa su materie di competenza del Consiglio Comunale.
4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti, senza onere per il Comune e previo consenso del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e di acquisire tutti gli elementi utili al loro funzionamento, le commissioni possono consultare i rappresentanti di forze sociali, culturali, politiche ed economiche.
6. La commissione per lo Statuto ed i regolamenti, formata da consiglieri comunali, ha il rango di commissione permanente tecnica. La sua composizione, le sue competenze, il suo funzionamento sono definiti dal regolamento del Consiglio Comunale.
7. Il Presidente può proporre al Consiglio l'istituzione di commissioni a carattere temporaneo con compiti di istruttoria, di studio e di proposta su specifiche materie.

Art. 20 Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive e per finalità di controllo e garanzia.
2. La costituzione delle commissioni speciali di indagine deve essere richiesta da almeno un sesto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i poteri, i limiti, anche temporali e le procedure di indagine, mentre la composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario generale ed il Direttore generale ove nominato, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di indagine, controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. La commissione speciale è insediata dal Presidente del Consiglio e provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art. 21 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine ed alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Nelle nomine di competenza del Consiglio Comunale, espressamente riservate dalla legge, dovrà essere salvaguardata la rappresentanza delle minoranze secondo un criterio di sostanziale proporzionalità, attraverso le modalità previste dal regolamento del Consiglio, qualora non diversamente disciplinate da specifiche normative.
3. Per le nomine e le designazioni è garantita la presenza di ambo i sessi.
4. Gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 22 Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima seduta successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni e gli adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del Sindaco e degli assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, con adeguamenti strutturali, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso della durata del mandato.
4. Il Consiglio Comunale esercita l'attività di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle linee programmatiche, anche con la programmazione del bilancio di previsione, con gli aggiustamenti derivanti dalle variazioni del medesimo, ed esercita il controllo sulla sua applicazione, in particolare, nell'occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della verifica degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 23 Sedute e convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono considerate:
 - a) ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione, inerenti a tutte le materie di competenza consiliare;
 - b) straordinarie le sedute chieste dai consiglieri, dal CO.RE.CO. e dal Prefetto, nei limiti di legge;
 - c) d'urgenza le sedute con proposte di deliberazione o argomenti, per qualche ragione ritenute urgenti dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, la predisposizione dell'ordine del giorno, la documentazione relativa alle pratiche da trattare, che deve essere consegnata obbligatoriamente ai consiglieri o tenuta a loro disposizione per la visione, sono determinate distintamente per le sedute ordinarie, per quelle straordinarie e d'urgenza, dal regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III

IL SINDACO

Art. 24 Generalità

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le disposizioni stabilite dalla legge, che disciplina inoltre i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni o deleghe statali, regionali e provinciali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, per quanto di sua competenza, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e ciò entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Sindaco rappresenta il Comune nei consorzi e società fra Comuni e altri enti, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art. 25 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) nomina il Segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - c) nomina, se ritiene opportuno, il direttore generale previa delibera della Giunta comunale;
 - d) nomina i dirigenti degli uffici e dei servizi;
 - e) conferisce e revoca al Segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata convenzione, anche con altri Comuni, per la nomina del direttore, o non sia stata esercitata la facoltà di cui alla precedente lett. c);
 - f) impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore generale, ove nominato, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
 - g) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - h) promuove e assume iniziative e, sentito il Consiglio Comunale, conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) decreta gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici localizzati nel territorio, sulla base degli indirizzi espressi dal

Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

- l) convoca i comizi elettorali e per i referendum;
- m) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 26 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti in tutto o in parte all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, se del caso informando il Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario generale o del Direttore generale, ove nominato, o dei dirigenti, o sostituti, le indagini e le verifiche di risultato sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) propone argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e può richiederne la convocazione al Presidente del Consiglio Comunale;
 - b) riceve le petizioni popolari, da sottoporre al Consiglio per quanto di competenza consiliare;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da egli stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 28 Attribuzioni per le funzioni Statali

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
 - a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia in ordine e sicurezza pubblica e vigila su tutto quanto possa interessare dette materie, informandone il Prefetto;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - e) adotta, motivatamente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti. Per

- l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- f) emana atti e provvedimenti di competenza, previsti dalla legge, in materia di circolazione stradale e di orari in caso di emergenza;
 - g) ha competenza certificativa generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente nel Comune o pubblicamente notorio (che non sia, però, oggetto di certificazione di altri enti);
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita le funzioni di cui al presente articolo.
 3. Il Sindaco può esercitare le funzioni di cui al c.1, ad eccezione della lettera e), mediante atto di incarico o delega al Segretario generale ed al personale dipendente.

Art. 29 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o di impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco, provvede l'assessore anziano nell'ordine di nomina del Sindaco e comunicato al Consiglio.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 30 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione alla specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il vice Sindaco o, in sua mancanza, l'assessore anziano nell'ordine di nomina del Sindaco, d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio, se del caso in seduta segreta, sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione.

Art. 31 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con un suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega eventuale a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi

quelli della minoranza, attribuendo loro compiti e funzioni con le stesse modalità usate per gli assessori, senza delega di firma e senza oneri per l'amministrazione, fatti salvi i rimborsi spese e l'indennità di missione.

6. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario generale, ai dirigenti specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli assessori.

TITOLO IV

LA GIUNTA

Art. 32 Generalità

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale, ove nominato, ai dirigenti o sostituti.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, che in tal caso dovranno dimettersi dalla carica di consigliere. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Art. 33 Nomina della Giunta

1. Il vice Sindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Gli assessori, revocati o dimissionari, devono essere sostituiti entro 15 (quindici) giorni dalla revoca o dalle dimissioni, a meno che il Sindaco non decida la riduzione dei componenti la Giunta, nei limiti previsti dallo Statuto.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 34 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, di cui uno investito della carica di vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Contestualmente alla presentazione dei nominativi dei componenti della Giunta al Consiglio, il Sindaco deve illustrare una proposta complessiva, di cui sono elementi obbligatori il numero degli assessori, le loro deleghe, compiti e funzioni, con riferimento alla organizzazione generale del Comune. Lo stesso adempimento vale per modifiche che si intendono apportare nel corso del mandato.
3. Gli assessori non consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di

eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

4. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 35 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della Giunta stessa.
3. La Giunta comunale approva un proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione e di funzionamento.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 36 Competenze della Giunta

1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Alla Giunta sono assegnate competenze residuali rispetto agli altri organi di governo del Comune, ed alla medesima è riservata, in via generale, l'emanazione:
 - a) degli atti concernenti indirizzo e controllo, ai quali i dirigenti e i responsabili dei servizi incaricati dovranno attenersi nell'assunzione delle determinazioni;
 - b) di atti di alta amministrazione e/o amministrazione con alto tasso di discrezionalità politico-amministrativa formalmente e sostanzialmente assimilabili ai precedenti, sotto esemplificati.
3. Gli atti di cui al comma precedente, sono:
 - a) deliberazione dello schema di bilancio, variazioni urgenti di parte corrente, prelevamenti dal fondo di riserva e anticipazioni di tesoreria;
 - b) deliberazione dello schema di conto consuntivo;
 - c) approvazione di progetti (compreso quello preliminare) e perizie di opere pubbliche;
 - d) autorizzazione a resistere in giudizio al dirigente competente per settore, cui compete la rappresentanza giudiziale del Comune, che provvede con determina alla nomina del patrocinatore, assumendo il relativo impegno di spesa;
 - e) adozione di regolamenti di competenza;
 - f) concessione patrocini, gemellaggi, fiere e manifestazioni analoghe (atti di indirizzo);
 - g) nomine commissioni di sua competenza;
 - h) accordi di concertazione e contrattazione decentrata/integrativa per il trattamento economico-giuridico dei dipendenti;
 - i) adozione e modifica dotazione organica e piani occupazionali;
 - j) toponomastica;
 - k) PEG (piano esecutivo di gestione) e sue variazioni;
 - l) accettazione e rifiuto di lasciti e donazioni di immobili o mobili registrati o di particolare pregio e/o valore per quantità/qualità;
 - m) proposta di nomina e revoca del Direttore generale da parte del Sindaco e autorizzazione a conferire le relative funzioni al Segretario generale;

- n) scioglimento rapporto di lavoro dei dipendenti (esclusi gli atti dovuti), mobilità fra enti ed avvalimento di graduatorie di altri enti;
- o) aliquote/entità dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- p) provvedimenti residuali (rispetto al Consiglio Comunale, al Sindaco) in materia urbanistica.

Art. 37 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta protocollate.
2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 38 Motivi di decadenza del Sindaco e della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta con gli effetti previsti dalla legge.
2. Il Sindaco e la Giunta decadono, altresì, dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco e la Giunta decadono dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia e cessano le loro funzioni all'atto della nomina del commissario prefettizio.
5. La mozione di sfiducia può essere presentata nei confronti di un singolo assessore ed effettuata con le stesse modalità di quella nei confronti del Sindaco, che autonomamente prenderà le decisioni che riterrà opportune.
6. Il voto del Consiglio Comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.

PARTE III[^]

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 39 Generalità

1. Il Comune riconosce il valore sociale delle realtà organizzate esistenti nel territorio, in particolare delle associazioni culturali, sportive, di volontariato, degli organismi rappresentativi delle comunità religiose locali, delle organizzazioni sindacali, professionali e del mondo produttivo, degli organismi collegiali della scuola, e dei comitati spontanei di cittadini che sorgono su basi tematiche, generali o anche territoriali.
2. Il Comune promuove e tutela, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di quartiere e frazione, in modo da assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Ugualmente il Comune promuove e tutela le espressioni di partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento degli istituti di partecipazione, nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini e non, possono far valere i diritti e le prerogative in materia.
4. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, sulla disciplina del procedimento amministrativo.
5. Entro 15 giorni dalla data di esecutività della delibera che approva di bilancio annuale di previsione, la stessa è comunicata alla cittadinanza ed agli organismi di partecipazione regolarmente costituiti, con le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

TITOLO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 40 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un "Albo dell'Associazionismo" tenuto presso la segreteria del Comune.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate, che vogliano beneficiare di contributi od usufruire di strutture o sottoscrivere convenzioni con il Comune, devono presentare annualmente il loro bilancio ovvero un rendiconto, qualora non siano dotate di bilancio.
6. I diritti delle associazioni e l'erogazione di contributi sono stabilite negli appositi regolamenti.

Art. 41 Diritti delle associazioni

1. Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione a norma di legge. Il regolamento ne disciplina la partecipazione agli organi consultivi comunali e ne assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
2. Le scelte amministrative, ad eccezione dei provvedimenti a carattere generale, che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse;
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, secondo modalità previste dal regolamento di partecipazione;
4. La consultazione delle associazioni può essere promossa ed attuata dal Consiglio Comunale, anche tramite le commissioni consiliari e dal Sindaco, per le rispettive competenze. Su consenso di almeno un terzo dei suoi componenti, la commissione è tenuta a procedere all'audizione di associazioni che ne abbiano fatto richiesta, dando atto degli esiti della consultazione nel provvedimento al quale si riferiscono.

Art. 42 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle associazioni con scopo di lucro, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi.
3. Il Comune può stipulare con le associazioni di rilevante interesse collettivo apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione

di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito bilancio o rendiconto qualora non siano dotate di bilancio, che ne evidenzia l'impiego.

Art. 43 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare al fine di prevenire e sostenere situazioni di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e per l'impegno nella protezione civile.
2. Le associazioni di volontariato esprimono il loro punto di vista sui programmi dell'ente e possono collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività, volontarie e gratuite, ritenute di importanza generale, nell'interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto assicurativo.

TITOLO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 Commissione comunale pari opportunità

1. Al fine di promuovere le pari opportunità tra i sessi viene istituita, come organismo permanente, una commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La commissione è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio garantendo la presenza di entrambi i sessi, con voto limitato ad una sola preferenza. Il Regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della commissione fissa le forme di presentazione delle candidature. I componenti la commissione sono rieleggibili una sola volta. Essi rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio che li ha eletti.
3. I fondi per le attività della commissione vengono stanziati in un apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 45 Comitati cittadini

1. Il Comune riconosce i comitati spontanei di cittadini, cittadini dell'Unione Europea e di stranieri regolarmente soggiornanti le cui finalità si ispirino ai principi fondamentali dello Statuto Comunale.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che i comitati siano composti da almeno quindici residenti e si costituiscano davanti ad un notaio o al Segretario generale.
3. Per i comitati sorti su base di quartiere, di frazione o di località è necessario che i componenti fondatori siano residenti nel quartiere, frazione o località.

Art. 46 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, cittadini Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei, chiedendo, ove stabilito, il pagamento di un corrispettivo.
3. Il Comune può convocare assemblee al fine di formare comitati o commissioni, per dibattere problemi o per sottoporre proposte, programmi, consuntivi o deliberazioni.

Art. 47 Consultazioni e istruttorie pubbliche

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa su materia di esclusiva competenza locale.
2. Le forme di tali consultazioni e istruttorie pubbliche sono stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 48 Consulte

1. Il Comune promuove la formazione di consulte, quali libere ed autonome espressioni di forme associative che abbiano finalità omogenee. Esse rappresentano un riferimento privilegiato di consultazione per gli organi comunali, in ordine agli argomenti per cui vengono costituite.
2. Ogni consulta presenta annualmente al Consiglio Comunale ed al Sindaco una relazione sulle tematiche di cui si occupa.
3. Le modalità di istituzione e di funzionamento delle consulte sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
4. E' inoltre facoltà del Comune promuovere la formazione di organismi di partecipazione anche su base territoriale, al fine di collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con gli organi comunali.

TITOLO IV

REFERENDUM

Art. 49 Azione referendaria

1. Il Comune riconosce il referendum, che potrà essere consultivo, propositivo o abrogativo, come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, o il

Consiglio Comunale, possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

3. Le materie oggetto di referendum devono essere di esclusiva competenza locale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: Statuto comunale, regolamento degli organi comunali, organizzazione degli uffici, personale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dai competenti organi comunali.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 50 Disciplina del referendum

1. La richiesta di indire un referendum deve essere sottoscritta da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituitisi in comitato promotore davanti ad un notaio o al Segretario comunale.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci e formulato in modo da consentire la scelta tra due o più alternative, relative al medesimo oggetto.
3. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e la conseguente indizione del referendum consultivo, una commissione tecnica, composta dal Segretario comunale, che la presiede, dal vice Segretario e dal Difensore civico, verifica la regolarità e la chiarezza del quesito referendario.
4. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgano in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla questione decide la commissione tecnica.
5. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di tre mesi dall'avvenuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità.
6. Qualora la commissione giudichi inammissibile il quesito referendario, comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale la proposta motivata di reiezione per l'adozione del relativo provvedimento.
7. Nel caso di più referendum promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

Art. 51 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e se è stata raggiunta, su di esso, la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro un tempo massimo di novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nel referendum, deve essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio comunale.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 52 Regolamento del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. Nel regolamento saranno previsti, in modo puntuale, le procedure di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato e i casi di revoca e sospensione.

TITOLO V

ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 53 Accesso agli atti - consultazione

1. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
2. La pubblicizzazione degli atti, provvedimenti, avvisi, può avvenire anche per via telematica. In tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
3. L'ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.
4. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune.
5. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dispongono di legge dichiarino riservati o sottoposti a limitazione di divulgazione.
6. La consultazione di atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato.
7. In caso di diniego da parte dell'impiegato che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
8. In caso di diniego devono essere esplicitamente citate le norme di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Art. 54 Accesso agli atti – diritto di copia, diritto di informazione

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso e di copia degli atti, con particolare riguardo al bilancio e suoi allegati, delle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo municipale.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Per le ordinanze e gli atti più importanti, indicati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e individuato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo e precedente, temperandolo e armonizzandolo con l'esigenza della privacy, normata dalla legge.

Art. 55 Istanze e petizioni

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiede ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione o segnala situazioni che la riguardano.
2. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva, attraverso petizioni, al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
4. Il Sindaco provvede a trasmettere copia delle istanze e petizioni all'organo comunale competente e a darne notizia al Consiglio comunale nelle forme previste dal regolamento.
5. Con norme regolamentari sono definite la forma e le modalità di presentazione, nonché i tempi e i modi di risposta del Sindaco e del Consiglio comunale sulle istanze e petizioni di propria competenza.

Art. 56 Proposte di atti amministrativi

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore ad un trentesimo del corpo elettorale, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
4. Il regolamento determinerà la procedura di inoltro delle proposte e di risposta motivata in caso di rigetto.

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 57 Generalità

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale segnalando, anche di propria iniziativa, agli organi competenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, a tutela dei loro diritti e interessi legittimi, nonché a tutela degli interessi diffusi, a norma dello specifico regolamento.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 58 Nomina e decadenza

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni e/o con la Provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede ad una seconda votazione in una successiva seduta da tenersi entro e non oltre i 15 giorni successivi, con le stesse procedure della prima votazione. Qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione nella stessa seduta, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti previsti dall'apposito regolamento, può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco.
3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra cittadini che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Il Difensore civico rimane in carica tre anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per un secondo triennio.
5. Il regolamento definisce le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso di sopravvenute condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
6. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza o inadempienza con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale.
7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione determinata dal Consiglio comunale all'atto della nomina.

Art. 59 Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio secondo quanto

stabilito dall'apposito regolamento.

3. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, per il quale sia stato attivato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'applicazione del presente comma i rapporti fra i consiglieri comunali e il Difensore civico saranno normati dai rispettivi regolamenti, ed in ogni caso improntati alla massima collaborazione.

Art. 60 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e viene informato delle diverse attività del Comune, come previsto dal regolamento.
3. Il Difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale affinché siano discussi all'interno dell'organo competente.

Art. 61 Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta una relazione annuale attinente all'attività svolta, illustrando i casi seguiti e le disfunzioni riscontrate. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato, potranno rivolgersi al Difensore civico in tutto l'arco dell'anno per raccogliere informazioni e/o elementi utili alla loro attività. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri comunali.
2. Il Difensore civico può altresì indicare proposte atte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

Art. 62 Difensore civico sovracomunale

1. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni periferiche dello Stato o di altri soggetti pubblici, per l'istituzione del Difensore civico in forma associata.
2. Per consentire alla nomina di un Difensore civico sovracomunale, il candidato alla carica, deve essere segnalato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci o dei rappresentanti degli altri enti associati e ottenere il voto favorevole dei due terzi del Consiglio comunale.
3. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale.
4. I rapporti tra il Comune e i soggetti interessati vengono definiti con apposita convenzione, che comprenderà l'adozione di un identico regolamento.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad assumere le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 64 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimento ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza, può chiedere di essere sentito dal responsabile del procedimento o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il responsabile del procedimento o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito nel Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il responsabile del procedimento deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 65 Procedimenti d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti d'ufficio il responsabile del procedimento deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi, che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal responsabile del procedimento o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione, che garantisce il diritto di informazione, ai sensi del presente Statuto.

Art. 66 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'organo comunale competente.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

PARTE IV[^]

ORGANIZZAZIONE GENERALE E DEL PERSONALE

TITOLO I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E FORME ASSOCIATIVE

Art. 67 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d'efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti ad agire nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Le norme cui costantemente si ispira l'azione amministrativa, sono quelle della massima semplicità delle procedure, compatibilmente con la legalità delle medesime, e dell'uso massimo là ove è possibile ed opportuno, dell'istituto della delega.

Art. 68 Servizi pubblici comunali - generalità

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi, o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 69 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico o privato, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 70 Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 71 Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dai C.C.N.L.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o

servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 72 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, in base a criteri stabiliti dal Consiglio comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e lo stesso può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza, per difformità rispetto agli indirizzi o alle finalità dell'amministrazione.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali e gli assessori. Non possono essere nominati i consiglieri comunali e gli assessori in carica.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale.
6. Il Direttore dell'istituzione è l'organo a cui compete la responsabilità gestionale dell'istituzione ed è dipendente del Comune.
7. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione, in senso lato, dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento e nel rispetto del principio generale per il quale agli organi elettivi competono funzioni di indirizzo e controllo, mentre agli organi tecnico-amministrativi competono funzioni gestionali in senso stretto.
9. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni senza ulteriore compenso, anche nei confronti delle istituzioni.
10. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 73 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici o per la trasformazione urbana, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali enti pubblici locali, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. Negli altri casi, e nell'ipotesi di realizzazione di opere pubbliche, la partecipazione pubblica può essere minoritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e nel concorrere agli atti gestionali persegue le finalità dell'ente e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri e gli assessori comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata a partecipazione comunale.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale prende in esame annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e controlla che l'interesse della collettività sia tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 74 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni Statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire beni e servizi pubblici, e di eseguire opere pubbliche.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Resta salva la competenza in materia degli altri organi.

Art. 75 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 76 Unione con altri Comuni

1. Il Comune può costituirsi con altri enti locali in una unione di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di propria competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dell'unione individua gli organi dell'unione e le modalità della loro costituzione e individua inoltre le funzioni o servizi svolti dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo Statuto dell'unione deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei interessati e deve prevedere, inoltre, che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze e la presenza di entrambi i sessi.
5. L'unione ha potestà regolamentare per lo svolgimento delle funzioni o servizi a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

6. Il Comune individua l'ambito territoriale denominato "Città del Piave", composto da quello dei Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave, come quello naturale per costituire una unione tra Comuni, essendo molteplici le funzioni o i servizi che possono essere esercitate congiuntamente.
7. E' comunque possibile, con le modalità previste dalla legge, l'allargamento dell'unione ad altri Comuni o la costituzione di altre unioni per l'esercizio di funzioni o servizi diversi.

Art. 77 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni interessati, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi della normativa vigente.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Gli accordi di programma non costituiscono un'eccezione al riparto generale delle competenze fra gli organi del Comune. Se il contenuto degli stessi, quindi, compete agli altri organi, la firma dell'accordo da parte del Sindaco deve essere autorizzata preventivamente o ratificata posteriormente dall'organo competente.

Art. 78 Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore di servizi, come indicato nei precedenti articoli, adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo di qualità dei servizi stessi da parte dei medesimi utenti, assicura la piena informazione dei fruitori, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dai soggetti di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 79 Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro, di regola, per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 80 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario generale, al Direttore generale ove nominato, ed ai dirigenti o sostituti nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 81 Regolamenti di organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, attraverso i regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, i dirigenti o sostituti e gli organi politico-amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Segretario generale, al Direttore generale, ove nominato, ed ai dirigenti o sostituti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operativa semplici o complesse che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, - settori, nuclei e servizi, - come disposto dai regolamenti.
4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 82 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati, secondo posizioni funzionali, - categorie - in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e gli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, ed i dirigenti o sostituti dell'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I regolamenti di organizzazione determinano le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Per quant'altro si richiamano le norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti.

TITOLO III

ORGANI – PERSONALE DIRIGENZIALE

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 83 Generalità

1. La gestione amministrativa del Comune spetta al Segretario generale o al Direttore generale, ove nominato, ed ai dirigenti o sostituti, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità, di seguito meglio dettagliate.

CAPO II

DIRETTORE GENERALE

Art. 84 Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di organizzazione. In tal caso il Sindaco disciplina il rapporto fra Segretario generale e Direttore generale.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'amministrazione comunale, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i dirigenti o sostituti che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Il rapporto fra Direttore generale e dirigenti, o sostituti, è di tipo gerarchico, con quanto consegue.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.
5. Il Sindaco può procedere alla revoca del Direttore generale, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui lo stesso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
6. Le funzioni di Direttore generale, possono essere conferite, previa deliberazione della Giunta comunale, al Segretario generale del Comune, ciò nel caso in cui non sia stipulata convenzione anche con altri Comuni per la nomina del direttore o non sia stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

Art. 85 Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale e con la necessaria collaborazione dei dirigenti o sostituti.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle competenze dei dirigenti o sostituti:
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi e di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) gestisce direttamente e specificatamente il personale dirigenziale e sovrintende, in termini generali, al rimanente personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti o sostituti e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrivono i regolamenti, in armonia con le relative norme del contratto collettivo di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario ove spettante, i congedi ed i permessi dei dirigenti, o sostituti;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco, del Segretario generale o dei dirigenti, o sostituti.
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale, di concerto con i dirigenti o

- sostituti interessati, altrimenti di pertinenza del Segretario generale.
- h) riesamina annualmente, sentiti i dirigenti o sostituti, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in surrogazione, gli atti di competenza dei dirigenti, o sostituti, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, come meglio si dirà in appresso, previa istruttoria curata dal servizio competente.

CAPO III

DIRIGENTI

Art. 86 Incarichi dirigenziali – generalità

1. I dirigenti sono i nominati e gli incarichi sono ad essi conferiti sulla base delle norme di legge e dei regolamenti di organizzazione del Comune.
Gli stessi provvedono in generale:
 - a) ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario generale, dal Direttore generale, ove nominato, secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
 - b) a gestire, nell'ambito delle competenze loro assegnate, l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Generale, dal Direttore generale, ove nominato, secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 87 Funzioni dirigenziali

1. Nell'esercizio dell'attività di gestione, ai Dirigenti o sostituti compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale, di risorse strumentali e di controllo.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, ai dirigenti o sostituti, competono:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di

- prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) l'adozione di ordinanze non contingibili ed urgenti;
 - j) ogni altro atto attribuito dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, - fatta salva parziale, motivata delega interna nei confronti di funzionari di adeguata categoria - dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Hanno compiti di attuazione dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo modalità stabilite dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi.
 4. Il Segretario generale, o il Direttore generale, ove nominato, individua, - se necessita secondo i regolamenti - in conformità alle direttive del Sindaco e di norma secondo criteri di specifica competenza professionale, i dirigenti o sostituti cui affidare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto, la stipulazione dei contratti, tranne nei casi in cui ritenga opportuno assumere direttamente la funzione di Presidente.
 5. Il Segretario generale, o il Direttore generale, ove nominato, convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti o sostituti, per il primario fine del coordinamento dei servizi ed allo scopo inoltre di acquisire pareri in ordine all'attuazione degli obiettivi dell'ente e alla corretta interpretazione ed applicazione delle innovazioni legislative e amministrative intervenute.
 6. I dirigenti, o sostituti, sono sempre tenuti ad esercitare eventuali loro specifiche attribuzioni nel rispetto del potere di coordinamento e sovrintendenza del Segretario generale o del Direttore generale, ove nominato.

Art. 88 Incarichi esterni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici, può provvedere, anche al di fuori della dotazione organica, all'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
2. Se trattasi di personale già dipendente del Comune di San Donà di Piave, lo stesso conserva il diritto al posto per tutta la durata del contratto.
3. Alla facoltà di cui al primo comma si può ricorrere, motivatamente ed in alternativa alla reciproca sostituzione fra dirigenti, anche per evenienze quali l'assenza ed impedimento temporaneo del titolare del posto.
4. Il Sindaco, previa delibera di Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto di lavoro autonomo ai sensi della normativa vigente.
5. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 89 Collaborazioni esterne

1. I regolamenti di organizzazione possono prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, e i criteri per la

determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 90 Uffici di indirizzo e di controllo

1. I regolamenti di organizzazione possono prevedere la costituzione di uno o più uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Essi sono costituiti da dipendenti dell'Amministrazione comunale o da collaboratori assunti a tempo determinato, anche nella forma di lavoro autonomo, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.
3. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, devono essere collocati dalla stessa in aspettativa senza assegni. Con provvedimento della Giunta il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi destinato a dette persone può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei diversi compensi.

TITOLO IV

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 91 Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 92 Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale, inoltre, partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Il Segretario generale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

5. Il Segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Al Segretario generale non competono, di norma, attività gestionali, salvo quelle stabilite dal presente Statuto, e quelle connesse alla eventuale sostituzione dei dirigenti, o sostituti, per l'ipotesi di loro brevi assenze od impedimenti, secondo modalità stabilite con provvedimento del Sindaco, una volta esaurita la possibilità di reciproca sostituzione fra i medesimi, direttore generale compreso.
7. Per quant'altro, si richiamano le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 93 Vice Segretario generale

1. La dotazione organica del personale prevede un vice Segretario generale, assunto per la specifica funzione, od individuato tra i dirigenti dell'ente, in possesso di laurea conforme a quella richiesta per partecipare al concorso per Segretario generale.
2. Il vice Segretario generale collabora con il Segretario generale, sulla base di sue direttive, nello svolgimento delle funzioni organizzative dello stesso Segretario generale, intese in senso ampio, ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V

LA RESPONSABILITA'

Art. 94 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni, dolose o gravemente colpose, di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, i dirigenti o sostituti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale, o al Direttore generale, ove nominato, o a un dirigente o sostituto, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 95 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, i dirigenti e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti sopra nominati, può rivalersi agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale degli amministratori, del Segretario generale, del Direttore generale, ove nominato, dei dirigenti o dei dipendenti che abbiano violato diritti di terzi, sussiste, sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento dell'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivante da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 96 Responsabilità contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

Art. 97 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 98 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, canone e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 99 Amministrazione dei beni demaniali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune possibilmente da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario generale e al responsabile del settore economico, finanziario e tributario del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali e patrimoniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata con provvedimento della Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche (la sequenza non ha valore di priorità giuridica).

Art. 100 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, ai regolamenti di contabilità e finanziari.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, in osservanza dei principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Unitamente al bilancio annuale il Consiglio comunale approva il bilancio poliennale di previsione.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 101 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 102 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 103 Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici secondo la normativa vigente.

Art. 104 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- b) la riscossione di qualsiasi somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 15 giorni (detto termine costituisce un vincolo per la disciplina conseguente del Regolamento di contabilità);
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge e dai regolamenti di contabilità e finanziari.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dai regolamenti di contabilità e finanziari, nonché da apposita convenzione.

Art. 105 Controllo economico della gestione

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Art. 106 Potestà regolamentare e sanzioni

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente Statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
3. I regolamenti, quando ricorrono i presupposti, definiscono anche il sistema sanzionatorio relativo alle materie regolate nel rispetto della legge.
4. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 107 Regolamenti vigenti

1. Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente Statuto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 108 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 109 Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi della legislazione vigente.
2. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può prescindere dal parere.

CAPO II

STATUTO

Art. 110 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Del presente Statuto è assicurata la conoscenza da parte dei cittadini, dei residenti, degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, secondo idonee forme di pubblicizzazione.

Art. 111 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, esclusa comunque la prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le sedute devono aver luogo ad almeno dieci giorni una dall'altra.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Qualsiasi modificazione dello Statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato.

* * *

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Con **deliberazione Consiliare n. 52 del 5 aprile 2001** è stato abrogato lo Statuto Comunale vigente, congiuntamente all'approvazione del nuovo Statuto Comunale. Il CO.RE.CO./Sezione di Venezia con Prot. 350 del 2 maggio 2001 ha comunicato di aver preso atto della succitata deliberazione Consiliare. Lo Statuto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 3 maggio 2001 al 2 giugno 2001 ed è quindi entrato in vigore il 4 giugno 2001. E' stato pubblicato nel B.U.R. n. 53 del 8 giugno 2001.

Con **deliberazione Consiliare n. 90 del 30/10/2014** sono state apportate delle modifiche al testo, pubblicate nel B.U.R n. 116 del 5 dicembre 2014 e affisse all'Albo Pretorio Comunale dal 27/11/2014 al 27/12/2014.